



MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO



REGIONE CALABRIA

Allegato 1

**CONVENZIONE OPERATIVA
PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRALARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA**

TRA

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
LA REGIONE CALABRIA**

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Avv. Francesco Soro nato a Roma il 15 agosto 1970 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”

e

La REGIONE Calabria, con sede a Catanzaro, Viale Europa Cittadella Regionale, codice fiscale 02205340793, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Transizione Digitale e Attività Strategiche, dott. Tommaso Calabrò, nato a Varapodio il 25/06/1967 (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale)

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 01 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* e ss.mm.ii., che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano

destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;

- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare, la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
- CONSIDERATO che la Strategia nazionale per la banda ultra-larga è stata successivamente aggiornata con la Strategia italiana per la Banda Ultralarga – “Verso la Gigabit Society”, approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), definendo le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 – rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. ‘Gigabit Society’) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. “Digital compass”), al fine di portare la connettività a 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale entro il 2026;
- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, come modificata e integrata dalla delibera 01 maggio 2016, n.6

che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultralarga in aree bianche;

- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultralarga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultralarga (COBUL), affidando al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- RILEVATO che con Decreto Legge n. 22 del 1 marzo 2021 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, tra gli altri, il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative relative alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga;
- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;
- VISTA la Delibera CIPE del 7 agosto 2017, n. 71, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga (Delibere n. 65/2015 e n. 6/2016). Assegnazione di risorse; nuova destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione del piano annuale di impiego delle risorse", pubblicata nella GURI 13 novembre 2017, n. 265;
- VISTI gli esiti della consultazione pubblica sul documento "Piano degli Investimenti mediante Intervento Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato delle regioni Calabria, Calabria e Sardegna", avviata il 2 ottobre 2017 e conclusa il 20

novembre 2017;

- VISTO l'Accordo di Programma del 24 settembre 2020 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA e Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. – INFRATEL e l'allegato Disciplinare unico di rendicontazione;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 643 del 21/12/2017 che ha approvato l'Accordo di programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultralarga;
- VISTO l'Accordo di programma del 18 gennaio 2018 e delle relative convenzioni operative sottoscritto dalla Regione Calabria ed il Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:
- a) Euro 13.851.852,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 7.886.773,00 a valere sui fondi FESR programmazione 2014/2020, residuo convenzione 2014 modello diretto;
 - c) Euro 5.574.475,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
 - d) Euro 2.492.200,00 a valere sui fondi PON imprese e Competitività.
- VISTA la DGR n. 11 del 20/01/2022 avente ad oggetto: Modifica e integrazione all'Accordo di Programma Regione Calabria e MISE per lo sviluppo della banda ultralarga, delibera CIPE 6 agosto 2015 n.65 e DGR n. 643 2017- approvazione addendum all'accordo di programma sottoscritto in data 18 gennaio 2018 tra la Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda ultralarga;
- VISTO l'Addendum sottoscritto tra Regione Calabria e MISE in data 05/05/2022, con il quale si è proceduto a rimodulare le fonti di finanziamento nel modo seguente:
- a) Euro 13.851.852,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 13.461.248,00 a valere sul FSC Regionale 2014/2020.
 - c) Euro 2.492.200,00 a valere sui fondi PON imprese e Competitività;
- VISTO l'art. 6 comma 1bis introdotto dalla DGR 11/2020 nell'Accordo, relativo all'impegno a modificare le convenzioni sottoscritte a marzo 2018 tramite la stipula di appositi addendum da sottoscrivere entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'addendum all'accordo;
- RITENUTO di dover sostituire la convnzione operativa POR FESR per lo Sviluppo della Banda Ultra larga nel territorio della Regione Calabria, siglata in data 30 marzo

2018 al fine di recepire le indicazioni emerse dalla DGR 11/2022;

- CONSIDERATO che all'art. 7 dell'Accordo di Programma del 18 gennaio 2018, successivamente integrato con addendum sottoscritto il 05 maggio 2022, è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Controllo e Monitoraggio per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
- VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647(N/2016), approvato con decisione del 30 giugno 2016, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTE le modalità di rendicontazione delle spese previste dalla normativa Comunitaria e nazionale, indicate nelle Linee guida di rendicontazione per i Fondi SIE, esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20/09/2018;
- RITENUTO che la validità delle linee guida di rendicontazione di cui sopra è da considerarsi estesa, per analogia, anche ai fondi FSC della Regione Calabria di cui alla Delibera n. 14/2021 del CIPRESS, fatto salvo per il meccanismo di regolazione finanziaria tramite impiego dei fondi FSC di cui alla Delibera CIPE n. 65/2015 e successive integrazioni, in caso di temporanea incapienza di risorse regionali

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che sostituisce la precedente POR FESR per lo Sviluppo della Banda Ultra larga nel territorio della Regione Calabria, siglata in data 30 marzo 2018 al fine di recepire le indicazioni emerse dalla DGR 11/2022;

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal

dalla decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 del 30 giugno 2016 che approva il Regime di Aiuto SA 41647(N/2016). Il modello diretto prevede la realizzazione e la successiva concessione della rete (che rimane di proprietà pubblica) a soggetti selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.

2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida alla società *"in house"* Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015.
3. Il Piano Tecnico allegato alla presente convenzione, approvato dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio in data 27 luglio 2021, definisce: il programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il quadro Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 20 novembre 2017.
4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma e successivo Addendum del 05 maggio 2022.

Articolo 3

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il ruolo di soggetto beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Calabria di cui alla Delibera n. 14/2021 del CIPESS. Il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore *"in house"* Infratel, in via non esaustiva i seguenti compiti:
 - a) gestione e analisi dei dati risultanti dalla consultazione pubblica per l'individuazione e la classificazione delle aree del territorio regionale in base alle caratteristiche delle infrastrutture presenti e /o previste nei piani degli operatori;
 - b) gestione e monitoraggio del programma degli interventi contenuto nel Piano operativo pluriennale di cui al successivo art. 4;
 - c) espletamento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
 - e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - f) espletamento dei procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni

- comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo;
- g) eventuali imposizioni di servitù finalizzate all'istallazione delle infrastrutture;
 - h) espletamento del ruolo di Stazione Appaltante, elaborazione degli atti propedeutici alla gara, svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori, stipula dei relativi contratti e espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
 - i) direzione dei lavori e collaudo, nonché attività amministrative e contabili correlate;
 - j) alta sorveglianza nella fase di esecuzione della concessione dei lavori;
 - k) prestazione dell'assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'ambito di procedimenti menzionati nei punti che precedono, nel corso dei lavori e in epoca successiva sino al collaudo;
 - l) espletamento del ruolo di Concedente, elaborazione degli atti propedeutici alla gara per la concessione, svolgimento delle procedure di affidamento della concessione, stipula dei relativi contratti e espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
 - m) espletamento del ruolo di Concessionario per l'eventuale periodo transitorio nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento della concessione.
2. Il soggetto attuatore verificherà che il concessionario, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, in nome e per conto della Regione all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU sulle tratte di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4 *Compiti della Regione*

1. La Regione Calabria si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) a trasferire sul c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie previste all'art. 5 ed a comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento dell'importo sul conto corrente

- destinato all'intervento Banda ultra larga della regione e preventivamente comunicato;
- b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.

Articolo 5

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria a valere sui fondi della Regione Calabria, pari a:
 - a) Euro 13.851.852,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 13.461.248,00 a valere su FSC Regionale 2014/2020;
 - c) fondi PON Imprese e Competitività 2014/2020 fino ad un massimo di euro 2.492.200,00.
2. La componente della dotazione finanziaria a valere su FSC Regionali 2014/2020 verrà erogata come di seguito dettagliato:
 1. Anticipo del 40% dell'importo (IVA compresa) dopo la sottoscrizione della convenzione;
 2. Erogazioni a titolo di ulteriore anticipo fino al 95% dell'importo complessivo in seguito a rendicontazione di una spesa pari ad almeno l'80% delle somme erogate, corredata dalla documentazione probatoria della spesa sostenuta entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del MISE;
 3. Saldo finale pari al 5% a conclusione delle attività ed invio della documentazione finale di spesa e collaudo.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità sono indicati nelle Linee guida di rendicontazione esaminate con parere favorevole della conferenza stato regione in data 20/09/2018 che sono da considerarsi estese per analogia anche agli FSC Regionali di cui alla Delibera n. 14/2021 del CIPESS, fatto salvo per il meccanismo di regolazione finanziaria tramite impiego dei fondi FSC di cui alla

Delibera CIPE n. 65/2015 e successive integrazioni, in caso di temporanea incapienza di risorse regionali.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, la Regione riconosce al beneficiario (e conseguentemente al soggetto attuatore) il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, per un valore complessivo stimato comunque non superiore al 2%, decurtato delle incentivazioni per le strutture regionali di cui all'art. 113 del dlgs. 50/2016, della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprensivo da determinare successivamente con le Linee Guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Art. 7
Obblighi

1. Il Ministero, in qualità **di beneficiario**, si impegna a:

- a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
- d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione;
- e) di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento in concorso con la Regione;
- f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione;
- g) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
- h) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

2. La Regione si impegna a:

a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

3. Il Ministero, tramite il **soggetto attuatore (Infratel)**, si impegna a:

- a) Condividere preventivamente con l'Amministrazione regionale tutte le procedure di gara al fine del migliore coordinamento amministrativo/contabile, delle attività di Alta Sorveglianza e per la definizione dei canoni di concessione delle infrastrutture regionali;
- b) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- c) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione in materia di aiuti di stato, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione.

Articolo 8
Modifiche e durata

- 1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
- 2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni potranno essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma e successivo addendum ed eventualmente approvate con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

Articolo 10

Canoni di concessione delle infrastrutture

1. Con cadenza annuale il Ministero dello Sviluppo Economico invierà alla Regione un rendiconto analitico dei ricavi e dei costi del Concessionario relativi alle attività effettuate nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione, la previsione delle entrate e delle spese per il successivo anno di esercizio, la situazione relativa ai rapporti contabili ed amministrativi con gli operatori cui è stato ceduto IRU sull'infrastruttura e con gli appaltatori che hanno operato sulla stessa.
2. Il rendiconto analitico di cui al comma precedente monitorerà i ricavi legati ai canoni pagati dagli Operatori per l'utilizzo delle infrastrutture per come disposto dai punti (58) e (59) della Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 con cui la Commissione Europea ha approvato l'aiuto di stato n° SA.41647 (2016/N).

Articolo 11

Claw Back

1. Ai sensi di quanto previsto dai punti (58) e (59) del Regime di Aiuto n. SA.41647 (2016/N) approvato il 30.06.2016 - Strategia Banda Ultralarga, la gara o le gare di concessione dovranno prevedere opportune clausole per il recupero degli eventuali extra-profitti secondo il meccanismo previsto in particolare dal succitato punto (59) del Regime di Aiuto.
2. Le attività di monitoraggio e di eventuale recupero sono in capo al Ministero o al Soggetto attuatore. I costi per tali attività sono ricompresi nelle somme di cui all'art. 6 comma 2 della presente convenzione.
3. Tutti gli eventuali extra-profitti, comprensivi degli interessi di legge, dovranno essere ri-trasferiti alla Regione a seguito di recupero dal soggetto Concessionario.

Articolo 12
Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 13
Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore del Dipartimento Transizione Digitale e Attività Strategiche, o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.

Articolo 14
Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

La presente convenzione operativa consta di 13 pagine e viene firmata digitalmente.

Roma,

Per il Ministero
dello Sviluppo Economico

Avv. Francesco Soro

Per la Regione Calabria

Dott. Tommaso Calabrò